

LA PRECISAZIONE DELLA QUALIFICA DEL LAVORATORE DISABILE NELLA RICHIESTA DI AVVIAMENTO PER COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO INDICA LE CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALI NECESSARIE ALL'INSERIMENTO NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

- In base alla legge n. 68 del 1999
(Cassazione Sezione Lavoro n. 6017 del 12 marzo 2009, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri).

In materia di assunzioni obbligatorie la ratio dell'art. 9 della legge 2 marzo 1999 n. 68 - che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica del lavoratore disabile da assumere a copertura dei posti riservati in un sistema di c.d. avviamento mirato - va ravvisata nel consentire, mediante il riferimento ad una specifica qualifica, la indicazione delle prestazioni richieste dal datore di lavoro sotto il profilo qualitativo delle capacità tecnicoprofessionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, al fine di una sua collocazione nell'organizzazione aziendale, che sia utile all'impresa e che nello stesso tempo, per consentire l'espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, non si traduca in una lesione della sua professionalità e dignità. Ne consegue che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l'assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica diversa, ma anche di un lavoratore con qualifica "simile" a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalità previste dall'art. 12 della stessa legge n. 68 del 1999.

Legge e giustizia